

Flussi, permesso a chi perde il posto Per indisponibilità del datore di lavoro

ROMA - Chi era stato richiesto con i flussi, una volta arrivato in Italia con regolare visto d'ingresso, potrà rimanere anche se il suo vecchio datore di lavoro non lo vuole più. La novità, di notevole importanza, è contenuta in una circolare emessa dal ministero dell'Interno il 20 agosto scorso.

In sostanza, spiega la circolare, se il rapporto di lavoro non viene confermato dal datore di lavoro che ha ottenuto il nulla osta, lo straniero che ha fatto ingresso in Italia regolarmente con un visto per lavoro subordinato può chiedere un permesso per attesa occupazione.

Per il rilascio del permesso per attesa occupazione, lo straniero dovrà allegare alla domanda una apposita dichiarazione firmata dal responsabile dello Sportello unico dell'immigrazione (nel caso del Trentino dal responsabile del Servizio lavoro della Provincia autonoma), dalla quale risulti la mancata disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l'assunzione.

Il problema della mancata assunzione dello straniero appena giunto in Italia con un visto di ingresso per lavoro era stata già affrontata nella circolare n. 2570 del 7 luglio 2007, limitatamente però alle ipotesi di morte del datore di lavoro o di cessazione dell'attività dell'azienda (nel primo caso veniva consentito il "subentro" di un altro datore di lavoro ma solo nell'ambito della stessa famiglia).

(segnalato da: www.cinformi.it)

(31 August 2007)